

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

Provincia di Venezia



REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Testo in vigore dal 01 gennaio 2010

- Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 31.10.1994
- Modificato ed integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 10.07.1996
- Modificato ed integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 08 del 27.02.1998
- Modificato ed integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 28.01.2003
- Modificato ed integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 30.12.2003
- Modificato ed integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2005
- Modificato ed integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 31.12.2006
- Modificato ed integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 31.03.2009
- Modificato ed integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 22.12.2009
- Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 16.06.2010

INDICE SISTEMATICO

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1	Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
Art. 2	Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
Art. 3	Denuncia occupazioni permanenti
Art. 4	Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Art. 5	Concessione e/o autorizzazione
Art. 6	Occupazioni d'urgenza
Art. 7	Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
Art. 8	Decadenza della concessione e/o autorizzazione
Art. 9	Revoca della concessione e/o autorizzazione
Art. 10	Obblighi del concessionario
Art. 11	Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
Art. 12	Costruzioni gallerie sotterranee

Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 13	Classificazione del Comune
Art. 14	Suddivisione del territorio in categorie
Art. 15	Tariffe
Art. 16	Soggetti passivi
Art. 17	Durata dell'occupazione
Art. 18	Criterio di applicazione della tassa
Art. 19	Misura dello spazio occupato
Art. 20	Passi carrabili
Art. 21	Autovetture per il trasporto pubblico
Art. 22	Distributori di carburante
Art. 23	Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
Art. 24	Occupazioni temporanee – criteri e misure di riferimento
Art. 25	Occupazione sottosuolo e soprasuolo – casi particolari
Art. 26	Maggiorazioni della tassa
Art. 27	Riduzioni della tassa permanente
Art. 28	Passi carrabili – Affrancazione della tassa
Art. 29	Riduzione tassa temporanea
Art. 30	Esenzione della tassa
Art. 31	Esclusione della tassa
Art. 32	Sanzioni e interessi
Art. 33	Versamento della tassa
Art. 34	Rimborsi
Art. 35	Ruoli coattivi
Art. 36	Norme transitorie
Art. 37	Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare al D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D. Lgs.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.
3. Per **autorizzazione** si intende l'atto amministrativo con il quale il Comune conferisce ad un soggetto la giuridica potestà di esercitare il diritto di occupazione di suolo pubblico, provvedendo a rimuovere gli ostacoli ed i limiti posti dalla legge all'esercizio del diritto stesso. Per **concessione** si intende il provvedimento amministrativo con il quale viene concesso in uso al privato un bene appartenente al demanio comunale per un determinato periodo e a determinate condizioni.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, dove inoltrare domanda, in carta legale, all'ufficio tributi del Comune.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle vigenti leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che venissero prescritte in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre potrà essere richiesto, per le concessioni temporanee, un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita di volta in volta, nei casi di oggettivo rischio di danneggiamento della cosa pubblica.
5. Ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza e/o qualora l'occupazione riguardi casi particolari, entro 15 giorni dalla domanda, potranno essere richiesti documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso l'ufficio tributi del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di con-

cessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Il funzionario comunale responsabile dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego entro 30 giorni dalla domanda o comunque entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Comune di documentazione integrativa di cui al comma 5° dell'art. 2.
5. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti: steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
6. Di tutte le concessioni sarà tenuto apposito registro cronologico.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. Se a seguito di accertamento non fossero ravvisate le condizioni

di urgenza, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dell'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dai precedenti articoli, contenere anche gli estremi della concessione originaria, nonché copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a. le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo nei 60 giorni successivi alla data del rilascio dell'atto nel caso di occupazione permanente e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - e. il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla Legge n. 112/91;
 - f. il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone in se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblici interessi.
2. La concessione e/o autorizzazione di suolo viene inoltre revocata in tutti quei casi in cui venga revocata l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui alla Legge 112/91.
3. In caso di revoca sarà provveduto al rimborso della tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10
Obblighi al concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale. Nel caso di atti tra vivi o mortis causa, nulla osta al rilascio di nuova autorizzazione con le medesime condizioni della precedente.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese, entro 5 giorni dalla constatazione del danno.

Art. 11
Rimozione dei materiali riferiti ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12
Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D. Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D. Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 10 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamenti di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D. Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 13

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V^a classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 14

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D. Lgs 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42, così come successivamente modificato.

Art. 15

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40 comma 3).
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, del D. Lgs n. 507/93 la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 dello stesso D. Lgs. tranne che per i soli passi carrabili per i quali le tariffe rimarranno invariate rispetto al 1993. *ESCLUSO.*
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
 - Prima categoria 100 per cento;
 - Seconda categoria 50 per cento;
 - Terza categoria 30 per cento.

Art. 16

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del proprio territorio.

Art. 17

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18 **Criterio di applicazione della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadro o in metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadro o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie e in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19 **Misura dello spazio occupato**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadro o metro lineare superiore. Quando l'occupazione insiste su due diverse categorie il tributo viene applicato con la tariffa della categoria inferiore.
3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 30 centimetri dal vivo del muro, la superficie va calcolata misurando l'area della figura piana proiettata nel suolo.

Art. 20 **Passi carrabili**

1. Sono considerati passi carrabili, soggetti a tassazione, quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Detti manufatti devono ovviamente insistere su suolo pubblico o su suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio purché messi in essere successivamente alla costituzione della servitù pubblica, in quanto tale servitù deve ritenersi sorta nel rispetto della situazione di diritto e di fatto preesistente.

Rientrano nella definizione di cui sopra le seguenti fattispecie:

- a. accesso su marciapiede con smusso che consente la salita sullo stesso. Le dimensioni del passo carrabile vanno rilevate misurando la superficie dello smusso.
- b. accesso su fossato o su canale comunale, in quanto il ponte è un manufatto costruito per accedere alla proprietà privata, misurabile a superficie e fino al confine con detta proprietà. (modifica allo stato dei luoghi).
- c. accesso su cordonata smussata o interrotta, in quanto l'interruzione del marciapiede è atta a favorire l'accesso dei veicoli dalla strada pubblica alla proprietà privata e rappresentano una trasformazione dello stato del luogo la cui entità risulta inequivocabilmente determinata. La superficie viene misurata su tutta la larghezza dell'accesso e per la profondità della stessa, fino al confine di proprietà privata.
- d. accesso su interruzione dal marciapiede effettuata dal Comune senza l'assenso del proprietario del fondo su cui insiste l'accesso.
- e. accessi su marciapiedi privi di manutenzione da parte del Comune, in quanto non ha alcuna rilevanza giuridica la mancata prestazione di interventi comunali di manutenzione.
- f. accesso su marciapiede o su strada costruito a spese del privato.
- g. accessi unici ed indispensabili a fondi rustici.

Art. 21

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va applicata a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tassa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo comunale effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del sottosuolo con un chiosco che insista su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni di spazio pubblico, eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Art. 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come tariffa.

Art. 24

Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:
 - € 1,03 (L. 2.000) giornaliera per la 1^a categoria
 - € 0,52 (L. 1.000) giornaliera per la 2^a categoria
 - € 0,34 giornaliera per la 3^a categoria
3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni consecutivi tariffa intera; oltre i 14 giorni 50 per cento di riduzione, purché la durata non abbia soluzione di continuità.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

Art. 25

Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di € 25,82 (L. 50.000) indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime, purché siano di proprietà del privato e posti in essere per l'allaccio o innesto relativo a unità immobiliari arretrate rispetto alla sede stradale ove sono ubicate le condutture.

Art. 26
Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art. 27
Riduzione della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D. Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - a) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è ridotta al 10 per cento;
 - b) ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera C, per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte ad 1/3 della tariffa deliberata in via ordinaria;
 - c) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;
 - d) per i passi carrabili la tariffa ordinaria non viene determinata con riferimento a quanto previsto nell'art. 44, c. 3, del D. Lgs. 507/93, bensì viene determinata nella misura già applicata nel 1993;
 - e) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 4 dell'art. 42 del D. Lgs. 507/93, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la superficie è calcolata in ragione del 10 per cento della tariffa ordinaria deliberata per i passi carrabili;
 - f) ai sensi dell'art. 44, comma 7 e 8, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora vi sia espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale (rilascio di apposito cartello segnaletico con col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi), la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento della tariffa ordinaria deliberata per i passi carrabili;
 - g) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10 per cento della tariffa ordinaria deliberata per i passi carrabili per quei passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela;
 - h) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione di carburanti, la tassa è ridotta al 30 per cento della tariffa ordinaria deliberata per i passi carrabili;
 - i) ai sensi dell'art. 6 quater, comma 4, della Legge 410 del 29/11/1997, si esonerano le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, a partire dal 1° gennaio 1998. *(testo introdotto con delibera C.C. n. 8 del 27/02/1998)*

Art. 28
Passi carrabili – Affrancazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino all'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
2. Si conferma l'esonero dei passi carrai dalla tassa in oggetto. *(testo introdotto con delibera C.C. n. 16 del 10/07/1996)*

Art. 29
Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 507/1993, si stabilisce che le occupazioni temporanee che interessano una superficie superiore a 1.000 mq, la parte eccedente i 1.000 mq venga calcolata in ragione del 10%¹.
2. Ai sensi dell'art. 45:
 - a. comma 2/c – Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad 1/3 della tariffa deliberata in via ordinaria;
 - b. comma 3 – Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - c. comma 5 – Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - d. comma 5 ed art. 42, comma 5 – Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
 - e. comma 6 – Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è ridotta del 30 per cento;
 - f. comma 7 – Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
 - g. comma 8 – Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
 - h. comma 6 bis – Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.
 - ~~i. si precisa che per le occupazioni temporanee che si protraggono oltre il 14° giorno, la tariffa è ridotta al 50 per cento a partire dal 1° giorno di occupazione. (testo intro-~~

¹ Modificato da 30% a 10% con deliberazione C.C. n. 37 in data 16/06/2010

dotto con delibera C.C. n. 16 del 10/07/1996, poi sostituito dalla lettera j come di seguito specificato:)

- j. per l'occupazione temporanea la tassa giornaliera, commisurata alla superficie occupata, è determinata, nell'ambito delle categorie deliberate dal Comune, con le seguenti misure di riferimento:
- per i primi 15 giorni a tariffa intera;
 - oltre il 15° giorno la tariffa è ridotta del 50 per cento
 - per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, a decorrere dal 31° giorno di occupazione è prevista l'ulteriore riduzione del 50 per cento della tariffa; la riscossione della tassa avviene mediante convenzione, che preveda il pagamento anticipato; non è ammessa la restituzione della tassa nel caso in cui, per cause imputabili al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore rispetto a quella autorizzata. (art. 45 comma 8 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507) (*testo introdotto con delibera C.C. n. 53 del 30/12/2003*)
3. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate, vengono applicate le tariffe vigenti e le riduzioni di cui ai precedenti commi;
4. Le riduzioni del 50 per cento previste dal regolamento T.O.S.A.P. all'art. 29, si cumulano con tutte le riduzioni previste dall'articolo 45 del D. Lgs. 507/1993.
5. La presente riduzione di tariffa si applica, qualora sia più favorevole al contribuente, anche alle posizioni accertate, ma non ancora riscosse dal 2003 in poi.

Art. 30 Esenzione della tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione massima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap, siano essi titolari della concessione o loro familiari conviventi;

- h) accessi con rientro della strada verso la proprietà privata raccordati alla area pubblica con semplici manti di materiale bituminoso;
 - i) accessi costituenti semplici aperture sulla strada;
 - j) accesso a filo con manto stradale, o quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione i festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore ad un giorno;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore ad un giorno.
 - f) Le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni sportive, culturali e ricreative, organizzate da enti associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 87, comma 1 lettera c) del T.U.I.R. (attuale articolo 37) e che nel loro svolgimento non prevedano la cessione di beni e/o servizi o somministrazione di alimenti e bevande se non a titolo gratuito. Qualora nel contesto delle manifestazioni di cui sopra siano previste attività di cessione di beni e/o servizi e/o somministrazione di alimenti e bevande, gli spazi a queste destinati, unitamente alle aree, limitrofe e non, ma che per loro funzione e natura sono strettamente collegati a questa attività, sono soggetti al pagamento della tassa. *(testo così modificato dalla deliberazione C.C. n. 54 del 21/12/2005).*

Art. 31 Esclusione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, Provincia od al demanio stradale.
3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 32 **Sanzioni e Interessi**

1. Soprattasse:

- a. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/93.
- b. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- c. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- d. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
- e. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa, anche in seguito ad attività di accertamento nonché sull'imposta da rimborsare, si applicano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di 2,5 punti percentuali;
- f. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e decorrono dalla data dell'eseguito versamento, in ipotesi di rimborso, dal giorno in cui sono divenuti esigibili negli altri casi.

2. Pene pecuniarie:

- a. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento, comprese le occupazioni illecite, si applica una pena pecuniaria fino a € 103,29 (L. 200.000), ai sensi degli artt. 106 e seguenti del ULCP 383/1934 e della legge n. 689/81, determinata in base alla gravità della violazione.
- b. La pena pecuniaria è irrogata separatamente dall'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata e non dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.
- c. La determinazione dell'importo della sanzione è demandata al Funzionario responsabile del servizio.

Art. 33 **Versamento della tassa**

1. Per le operazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio di competenza.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al

cessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
5. L'importo minimo fino alla concorrenza del quale il versamento non è dovuto e l'ufficio non provvederà all'accertamento della tassa viene stabilito in € 5,00.

Art. 34 Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni da giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. L'importo minimo fino alla concorrenza del quale non sarà erogato il rimborso viene stabilito in € 5,00.

Art. 35 Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del DPR n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 36 Norme transitorie

1. La tassa per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:
 - a) comma 3 – I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro i 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
 - b) comma 4 – Per le occupazioni di cui all'art. 25 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di € 25,82 (L. 50.000);
 - c) comma 11 bis – Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
 - d) comma 5 – Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D. Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 37
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, cosiddetto Testo Unico degli Enti Locali, entra in vigore in base a quanto stabilito dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997.
2. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione comunale di approvazione, deve essere comunicato al Ministero delle Finanze, entro trenta (30) giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e viene reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.